



SEMINARIO PER LA REDAZIONE DI ATTI E PARERI

***ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
RILEVATI NELL'ANNO 2011 IN MATERIA
CIVILE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL
PARERE E DELL'ATTO***

LEZIONE DEL 20.10.2011

Avv. Roberto Nannelli



SENTENZE CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ART. 65 Regio decreto 30.1.1941 n. 12 (Ordinamento Giudiziario):

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- **NOMOFILACHIA, CIOE' L'ESATTA OSSERVANZA E L'UNIFORME INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE**
- **LA CORTE DI CASSAZIONE E' COMPOSTA DA PIU' SEZIONI SEMPLICI E DALLE SEZIONI UNITE**
- **LE SEZIONI UNITE (art.374 cpc) RISOLVONO CONTRASTI SORTI TRA LE SEZIONI, O ALL'INTERNO DELLA STESSA SEZIONE, CHE HANNO DECISO CASI SIMILI O UGUALI IN MODO DIFFORME ASSICURANDO ALLA FUNZIONE NOMOFILATTICA UNITA' INTERPRETATIVA**
- **RISOLVONO QUESTIONI DI MASSIMA IMPORTANZA**

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- IL PRECEDENTE NON E' VINCOLANTE PER I GIUDICI DI MERITO CHE POSSONO DISCOSTARSI DA ESSO MA COSTITUISCE UN IMPORTANTE PUNTO DI RIFERIMENTO DEI CASI DA QUESTI TRATTATI SE UGUALI O SIMILI A QUELLO DEL PRECEDENTE**
- L'ATTUALE ART. 360 BIS cpc OBBLIGA IL RICORRENTE IN CASSAZIONE CHE IMPUGNI LA SENTENZA DI MERITO CHE SI SIA ATTENUTA A PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI A INDICARE I MOTIVI PER DISCOSTARVISI E PER I QUALI LA CASSAZIONE DOVREBBE MUTARE IL PROPRIO ORIENTAMENTO**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011 CHE SARANNO ESAMINATE

- 1) n. 1768 del 26.1.2011 - efficacia sentenze penali di assoluzione**
- 2) n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni**
- 3) n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione**
- 4) n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea**
- 5) n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 1768 del 26.1.2011 - Efficacia sentenze penali di assoluzione

ART. 652 cpp:

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75/2 .

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato .

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 1768 del 26.1.2011 - Efficacia sentenze penali di assoluzione

QUESTIONE CONTROVERSA

LE SENTENZE PENALI DI NON DOVERSI PROCEDERE PERCHÉ IL REATO È ESTINTO PER PRESCRIZIONE O PER AMNISTIA HANNO UNA QUALCHE EFFICACIA NEL GIUDIZIO CIVILE PER DANNI, QUALORA, PER GIUNGERE A TALE CONCLUSIONE, IL GIUDICE PENALE ABBIÀ COMUNQUE ACCERTATO E VALUTATO IL FATTO?

OPPURE IL GIUDICE CIVILE DEVE INTERAMENTE ED AUTONOMAMENTE RIVALUTARE IL FATTO ANCHE IN PRESENZA DI UN ACCERTAMENTO ANALOGO FATTO DAL GIUDICE PENALE?



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 1768 del 26.1.2011 - Efficacia sentenze penali di assoluzione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:

- **PRIMO ORIENTAMENTO:** la sentenza del giudice penale di proscioglimento, pronunciata all'esito di accertamenti di fatto, avrebbe efficacia vincolante per il giudice civile quanto alla materiale sussistenza dei fatti accertati dal giudice penale (Cass. 14328/00; 810/95)
- **SECONDO ORIENTAMENTO:** la sentenza penale che dichiara il reato estinto per prescrizione non avrebbe efficacia vincolante nel successivo giudizio civile di risarcimento (Cass 3084/97; 1319/96; 342/96; 1055/98)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 1768 del 26.1.2011 - Efficacia sentenze penali di assoluzione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- Nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, vige il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi**
- Il legislatore, con il nuovo codice di procedura, ha introdotto il principio della autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale: da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve accertare autonomamente i fatti e la responsabilità civile dedotti in giudizio**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 1768 del 26.1.2011 - Efficacia sentenze penali di assoluzione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- Ex art. 652 cpp la sentenza di proscioglimento ha effetti nel giudizio di danno se sia irrevocabile in seguito a dibattimento (o rito abbreviato se accettato dalla parte civile) e se il danneggiato si sia costituito parte civile o abbia potuto farlo e non abbia esercitato l'azione civile ex art.75/2 cpp**
- In questi casi la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima"**
- L'art. 652 cpp è un' eccezione all'autonomia e alla separazione dei giudizi, va interpretato restrittivamente e non può essere applicato in via analogica**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 1768 del 26.1.2011 - Efficacia sentenze penali di assoluzione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- Il giudizio civile di danno, soprattutto per l'impulso giurisprudenziale dell'ultimo decennio, ha assunto configurazione, carattere ed ambiti che ne hanno esaltato la totale originarietà ed autonomia rispetto a quello penale**
- Parte della giurisprudenza ha chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni, in sede penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige accertamenti sulla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 1768 del 26.1.2011 - Efficacia sentenze penali di assoluzione

Massima:

“L'art. 652 cpp (e gli art. 651, 653 e 654) è un'eccezione ai principi di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, quindi soggetta a interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne deriva che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso o perché sia stato compiuto in adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto; in questo caso il giudice civile, pur valutando le prove penali acquisite, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto”



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

Art. 96 cpc:

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

QUESTIONE CONTROVERSA:

LA DOMANDA GIUDIZIALE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA UNA ILLEGITTIMA TRASCRIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE VA NECESSARIAMENTE PROPOSTA ALL'INTERNO DEL GIUDIZIO E DAVANTI AL GIUDICE CHE DECIDE SULLA INESISTENZA DEL DIRITTO IN BASE AL QUALE LA DOMANDA ERA STATA TRASCRITTA EX ART. 96 cpc O PUO' ESSERE PROPOSTA ANCHE IN SEPARATO GIUDIZIO?

LA TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA DI UNA DOMANDA E' COMPRESA NELLA RESPONSABILITA' PROCESSUALE EX ART. 96 cpc?



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:

- PRIMO ORIENTAMENTO: La trascrizione illegittima rientra nella previsione dell'art. 96/2 cpc (Cass. 63/2407), che dà "integrale e completa disciplina normativa della responsabilità processuale" (Cass. 84/874). Si è poi distinto fra le due ipotesi di trascrizione illegittima e ingiusta, applicando rispettivamente il 1 e il 2 comma dell'art. 96 (Cass. 01/4947, Cass. 00/263, Cass. 98/4624, Cass. 94/5022, Cass. 84/874, Cass. 76/2967). È stato poi ribadito il valore assorbente dell'art. 96 cpc rispetto all'art. 2043 cc, che escluderebbe il concorso fra le due disposizioni (Cass. 10/5069, Cass. 08/28226, Cass. 07/16308, Cass. 04/13455, Cass. 03/15551, Cass. 02/3573, Cass. 01/5972, Cass. 99/253, Cass. 84/874, Cass. 83/477, Cass. 81/6407).



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:

- SECONDO ORIENTAMENTO: Esiste un concorso dell'art. 96 cpc con l'art. 2043 cc, che sarebbe in particolare applicabile nel caso di trascrizione illegittima (Cass. 90/10219, Cass. 71/680, Cass. 69/290, Cass. 66/1983), a queste pronunce vanno assimilate anche le successive Cass. 10/13127 e Cass. 07/25248 che, pur se in tema di competenza della domanda di cancellazione della trascrizione effettuata al di fuori delle ipotesi consentite (e non anche di richiesta risarcitoria), hanno affermato lo stesso principio dell'autonomia di questo giudizio rispetto a quello in cui la trascrizione era stata effettuata



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- L'art. 96 c.p.c. regola due situazioni:

a) La prima è: la parte può chiedere che il giudice valuti come dolo o colpa grave il fatto di avere proposto una domanda od avervi resistito in modo infondato; la condanna per responsabilità processuale è allora l'effetto della decisione sulla domanda e della qualificazione dolosa o colposa della condotta processuale del soccombente rispetto alla domanda stessa.

b) La seconda è: l'aggressione del soccombente al patrimonio del vincitore è attuata anche con la trascrizione della domanda o con l'iscrizione di ipoteca.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- Se la domanda era tra quelle astrattamente trascrivibili, il convenuto, per avere la condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata, si limiterà a provare che la domanda è stata trascritta. Ma lo stesso non è vero se la domanda, non trascrivibile, sia trascritta ugualmente e venga accolta: in questo caso il risarcimento da responsabilità processuale aggravata non risulta dalla soccombenza dell'attore sulla domanda principale ma dal fatto che costui ha trascritto una domanda che, sebbene fondata, non doveva essere trascritta; in questo caso il convenuto, per avere il risarcimento, deve chiedere al giudice un accertamento, su un fatto diverso da quello oggetto di causa e cioè va accertato se la domanda fosse stata o meno trascrivibile



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- La mancanza di una espressa indicazione formale contenuta nella norma e l'assenza del presupposto necessario per radicare la competenza del giudicante ai sensi dell'art. 96 cpc (l'esistenza di una preclusione a proporre un giudizio di merito sul comportamento tenuto dall'attore con la trascrizione della domanda giudiziale) costituiscono dunque elementi sufficienti per ritenere che il convenuto possa far valere autonomamente il pregiudizio asseritamente subito, ai sensi dell'art. 2043 cc.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- Il giudizio di danni ex 96 cpc non è uguale a quello ex art. 2043 cc perché:
 - a) L'art. 96/1, stabilisce che il giudice pronuncia la condanna su istanza di parte (rispetto alla quale non è fissato alcun termine per la relativa presentazione) e può procedere alla liquidazione del danno anche di ufficio. L'art. 2043 cc invece segue i tempi ordinari di proposizione delle domande.
 - b) La condanna ex art. 96 cpc presuppone un'azione o una resistenza in giudizio connotata da mala fede o colpa grave e cioè un parametro più rigoroso rispetto all'ordinario grado di colpa per il risarcimento del danno (ai fini della responsabilità ex art. 2043 è sufficiente la colpa lieve),



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- In questo modo, se ritenuta preclusa l'azione ex art. 2043 cc per l'assorbimento dell'art. 96 cpc, il danneggiato sarebbe privo del diritto di azione per comportamenti lesivi avversari derivanti da semplice colpa lieve.**
- L'assenza di una specifica previsione del legislatore nel comprendere l'ipotesi di trascrizione di domanda illegittima fra quelle indicate nell'art. 96, comma 1, fa ritenere che, in mancanza di indicazioni normative, la norma vada interpretata in sintonia con il dettato costituzionale (nella specie il riconoscimento e la tutela del diritto di agire in giudizio).**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - competenza causa risarcimento danni

Massima:

Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli art. 2652 e 2653 cc - cioè compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 cc. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio; tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 cpc.



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione

Art. 2652 cc:

Elenco domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.

Art. 2653 cc:

Elenco delle altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti.



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione

QUESTIONE CONTROVERSA:

LA DOMANDA GIUDIZIALE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN PATTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA DI UN BENE IMMOBILE, IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE NORMATIVA, PUO' ESSERE TRASCRIITTA?

GLI ARTICOLI 2652 E 2653 CC POSSONO ESSERE INTREPRETATI NEL SENSO CHE PREVEDANO LA TRASCRIVIBILITA' DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DI UN PATTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA DI UN BENE IMMOBILE?



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione

LE SEZIONI UNITE DANNO RISPOSTA NEGATIVA A ENTRAMBI I QUESITI AFFERMANDO CHE LA DOMANDA CON CUI SI CHIEDE L'ACCERTAMENTO DI UN PATTO DI PRELAZIONE NON PREVISTO DA SPECIFICA PREVISIONE LEGISLATIVA NON VA TRASCRITTA

LE SEZIONI UNITE PRECISANO CHE GLI ARTT. 2652 E 2653 cc NON SI POSSONO INTERPRETARE NEL SENSO CHE PREVEDANO LA TRASCRIVIBILITA' DELLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO DI UN PATTO DI PRELAZIONE PER LA VENDITA DI UN BENE IMMOBILE

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione

Le Sezioni Unite arrivano a queste conclusioni per i seguenti motivi:

- Viene contestato l'assunto del ricorrente secondo cui la domanda di accertamento di un patto di prelazione sarebbe stata suscettibile di trascrizione perché assimilabile al contratto preliminare**
- Il contratto preliminare, affermano le Sezioni Unite, è trascrivibile, ove sussistenti le condizioni normativamente previste (stipulazione del contratto con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, oggetto del contratto limitato agli immobili di cui all'art. 2643 cc, nn. 1, 2, 3, 4, vale a dire contratti ad effetti reali traslativi o costitutivi) sarebbe trascrivibile (art. 2645 bis cc).**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione

Le Sezioni Unite arrivano a queste conclusioni per i seguenti motivi:

- L'assimilazione tra patto di prelazione e contratto preliminare è tuttavia priva di pregio, secondo le Sezioni Unite, perchè, nell'assenza di una esplicita previsione normativa sulla trascrivibilità del patto di prelazione, non ci sono le condizioni per accostare sostanzialmente le due diverse ipotesi**
- Ciò perché nel caso del contratto preliminare c'è un'obbligazione già esistente, per la quale ha senso assicurare un effetto prenotativo, effetto che non è viceversa collegabile al patto di prelazione, poiché in questo caso non c'è alcun accordo preventivo, e quindi alcun obbligo, per un futuro trasferimento (Cass. 02/14645, Cass. 99/3571, Cass. 82/6005, Cass. 82/3009)**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione

Le Sezioni Unite arrivano a queste conclusioni per i seguenti motivi:

- La fattispecie, aggiungono le Sezioni Unite, non rientra comunque fra quelle indicate nell'art. 2645 bis c.c. poichè nella specie non è configurabile alcun contratto ad effetti reali traslativo o costitutivo**
- L'art. 2645 bis non sarebbe in ogni modo applicabile in quel caso perché risulta che l'accordo è stato concluso con una semplice scrittura privata**
- L'illiceità originaria della trascrizione giustifica appieno la condanna generica della parte trascrivente al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio (Cass. 10/13127, Cass. 07/25248)**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 6597 del 23.3.2011 - trascrizione accertamento prelazione

Massima:

“La domanda giudiziale volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un patto di prelazione in caso di vendita di un bene immobile, in assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, non è suscettibile di essere trascritta; il patto di prelazione, infatti, non può essere assimilato al contratto preliminare, in quanto in quest'ultimo è individuabile un'obbligazione già esistente, rispetto alla quale ha senso assicurare l'effetto di prenotazione della trascrizione, effetto che non è invece collegabile al patto di prelazione, che non prevede alcun obbligo di futuro trasferimento”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea

ART. 1137 cc:

[I]. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini .

[II]. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa .

[III]. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti .



**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011
n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea**

QUESTIONE CONTROVERSA:

**CONSIDERATO CHE IL TESTO DELLA NORMA PARLA
GENERICAMENTE DI RICORSO, L'IMPUGNAZIONE DELLA
DELIBERA CONDOMINIALE VA PROPOSTA, DA PARTE DEL
CONDOMINO ASSENTE O DISSENZIENTE, CON IL RICORSO
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE O IL RELATIVO
GIUDIZIO VA INTRODOTTI CON L'ATTO DI CITAZIONE
SECONDO LE REGOLE DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE?**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea

QUESTIONI CONTROVERSE ULTERIORI:

SE SI RITIENE CHE L'IMPUGNAZIONE VADA PROPOSTA CON CITAZIONE, QUALORA LA PARTE LA PROPONGA CON RICORSO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI PREVISTO A PENA DI DECADENZA E' SUFFICIENTE DEPOSITARE IL RICORSO IN CANCELLERIA OPPURE OCCORRE ANCHE NOTIFICARLO?

SE INVECE SI RITIENE CHE L'IMPUGNAZIONE VADA PROPOSTA CON RICORSO, QUALORA LA PARTE LA PROPONGA CON CITAZIONE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DEVE ANCHE ISCRIVERLA A RUOLO O SOLO NOTIFICARLA?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:

- PRIMO ORIENTAMENTO:

Il giudizio va introdotto con ricorso, poichè lart. 1137 cc prevede testualmente questo mezzo di impugnazione (Cass. 5.5.1975 n. 1716; Cass. 8.7.1997 n. 6205). Si ammette che l'impugnazione possa avvenire anche con citazione, però questa entro trenta giorni non va solto notificata ma anche depositata in cancelleria: solo così è equiparato a un ricorso (Cass. 27.2.1988 n. 2081). Ciò è coerente con la giurisprudenza, sulla sanabilità della instaurazione con citazione dei giudizi per cui è previsto il ricorso, (lavoro dipendente, separazione personale tra coniugi, cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni) (Cass. 27.5.2010 n. 12990).



**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011
n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea**

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE:

- SECONDO ORIENTAMENTO:

E' sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa (Cass. Sez. II, 11.4.2006 n. 8440; Cass. sez. II, 27.7.2006 n. 17101; Cass. Sez. II, 28.5.2008 n. 14007)

Questa conclusione è giustificata dalla considerazione che la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normativa imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- L'art. 1137 cc non disciplina la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi a cui la norma stessa si riferisce**
- Non è significativo l'argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell'art. 1137 cc nel quale il termine "ricorso" è impiegato in senso generico di istanza giudiziale, che si può proporre per ottenere l'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio**
- La norma si limita a consentire di agire contro le decisioni dell'assemblea, ma non dice come, l'azione si propone secondo la generale previsione dell'art. 163 cpc secondo cui "la domanda si propone mediante citazione"**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento per i seguenti motivi:

- La questione sono due: la domanda di annullamento di una deliberazione, proposta con ricorso anziché con citazione, è valida? Se sì, basta che nei trenta giorni dell'art. 1137 cc il ricorso sia depositato o va anche notificato?**
- A due quesiti le Sezioni Unite dicono di sì, perché l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge con il tempestivo deposito in cancelleria**
- La notificazione nei 30 giorni non soddisfa alcun interesse del convenuto e grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da sua inerzia, ma dai tempi del tribunale di fissazione della prima udienza**



**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011
n. 8491 del 14.4.2011 - impugnazioni deliberazioni assemblea**

Massime:

L'art. 1137 cc non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 cpc.

Qualora la parte scelga invece la forma del ricorso, ai fini della sua tempestività, è sufficiente che questo nei trenta giorni sia depositato in cancelleria e non occorre che sia anche notificato alla controparte.



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ALCUNE VOLTE DECIDONO SU QUESTIONI DI MASSIMA IMPORTANZA EX ART. 374 cpc ANCHE SE SU QUESTE NON RISULTA ALCUN CONTRASTO TRA LE SEZIONI SEMPLICIALE ALL'INTERNO DELLE SINGOLE SEZIONI

NEL 2011 UNA QUESTIONE DI MASSIMA IMPORTANZA E' STATA INVIDUATA NEL CD OVERRULING E NEGLI EFFETTI SU IMPROVVISI CAMBI DI GIURISPRUDENZA CONSOLIDATI IN MATERIA DI LEGGE PROCESSUALE



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling

OVERRULING:

LETTERALMENTE “ANNULLAMENTO E ROVESCIAMENTO”

NEI SISTEMI ANGLO-SASSONI E' LA REVOCA DI UN PRECEDENTE VINCOLANTE DELLA COMMON LAW E LA SUA SOSTITUZIONE CON IL NUOVO PRECEDENTE FORMULATO DAL GIUDICE CHE L'HA OPERATO

CIOE' L'OVERRULING E' UN CAMBIO DI GIURISPRUDENZA, E QUINDI DI APPLICAZIONE DELLA COMMON LAW

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling

- NEI SISTEMI DI CIVIL LAW, COME E' QUELLO ITALIANO, IL CAMBIO DI GIURISPRUDENZA SI APPLICA ANCHE A CASI SORTI PRECEDENTEMENTE CONSIDERATO CHE SI RITIENE CHE LA CASSAZIONE, NELLA FUNZIONE NOMOFILATTICA, ABBA MEGLIO CONSIDERATO E MEGLIO APPLICATO CIO' CHE NELLA LEGGE ERA SEMPRE ESISTITO

- IN PRATICA I MUTAMENTI DI GIURISPRUDENZA SONO SEMPRE STATI CONSIDERATI RETROATTIVI NEL SENSO CHE, DA QUEL MOMENTO, SI APPLICA IL NUOVO PRINCIPIO A TUTTI I PROCEDIMENTI IN CORSO

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling

- PARTICOLARI PROBLEMI PERO' SI VERIFICANO DI FRONTE A MUTAMENTI DI GIURISPRUDENZA, DOPO DECENNI DI CONFOMITTA', SULLA LEGGE PROCESSUALE

- IN QUESTI CASI CI SI E' CHIESTI SE, L'AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE FATTO DALLE PARTI SU UN CONSOLIDATO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SULLA LEGGE PROCESSUALE, POI IMPROVVISAMENTE MUTATO POSSA RILEVARE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' O DELLA PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE O DELLE DOMANDE



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling

La questione affrontata dalle Sezioni Unite:

- Il problema, nel suo profilo generale, attiene all'operatività solo pro futuro ovvero anche retroattiva di una sentenza innovativa, di pregressa consolidata giurisprudenza della Cassazione dal quale derivi l'esistenza, in precedenza esclusa, di una decadenza o di una preclusione in danno di una parte del giudizio**
- Il problema è emerso con la sentenza SU n. 19246 del 9.9.2010, che ribaltando un cinquantennale contrario indirizzo interpretativo delle disposizioni sub art. 645 c.p.c. — ha ridotto — in ogni caso alla metà i termini del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling

La questione affrontata dalle Sezioni Unite:

- La nuova lettura dell'art. 645 c.p.c. finiva con il condizionare la sorte delle migliaia di giudizi di opposizione in corso, suscettibili, nel caso di sua immediata applicazione, di essere definiti con la sanzione di improcedibilità conseguente al mancato rispetto dei termini come sopra dimidiati. Fatto questo che la maggioranza dei giudici di merito si è orientata però ad evitare sia pure con varietà di soluzioni**
- O con la rimessione in termini; o ritenendo il nuovo arresto uno ius superveniens; o dicendo che la retroattività era impedita dalla giurisprudenza della Corte UE che vuole conoscibile il diritto e ragionevolmente prevedibile la sua applicazione; o con l'overruling**



SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011

n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling

Soluzione adottata dalle Sezioni Unite

- **La norma giuridica ha la sua fonte nella legge in atti, cioè, di competenza esclusiva degli organi del potere legislativo**
- **I giudici sono (ex art. 101/2 Cost.) “soggetti alla legge”**
- **Nella norma giuridica si dà un giudizio di valore di beni o interessi**
- **Per il collegamento tra norma giuridica e valore, questa, una volta emanata, non resta cristallizzata ma è soggetta a evoluzione**
- **Come la legge retroattiva la sentenza deve essere ragionevole**
- **Un’interpretazione giurisprudenziale reiterata nel tempo, che ha creato affidamento e che venga poi ritenuta errata non è retroattiva**



**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011
n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling**

La Massima:

“Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente”



**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011
n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling**

La Massima:

“Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la *lex temporis acti*, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice.”



**SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2011
n. 15144 del 11.7.2011 - cambio giurisprudenza e overruling**

La Massima:

“Tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità, si giustifica una scissione tra il fatto e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.”



SENTENZE CASSAZIONE CIVILE 2011 SEZIONI UNITE

- 1) Sentenza n. 3168 del 9.2.2011 - estinzione del contratto di comodato**
- 2) Sentenza n. 11963 del 31.5.2011 - no accessione invertita in alcuni casi**
- 3) Sentenza n. 13908 del 24.6.2011 - morte domiciliatario in Roma**



SENTENZE CASSAZIONE CIVILE 2011 SEZIONI SEMPLICI

- 1) Sentenza n. 17195 del 11.8.2011 Prima Sezione su cessazione effetti civili - assegno mantenimento - famiglia fatto**
- 2) Sentenza n. 5749 del 10.3.2011 Seconda Sezione - Dlgs. 122 del 2005 - non applicazione a immobili “sulla carta”**
- 3) Sentenza n. 12408 del 7.6.2011 Terza Sezione - Tabelle milanesi estese a ogni danno**
- 4) Sentenza n. 10816 del 17.5.2011 Terza Sezione - medici specializzandi**
- 5) Sentenza n. 6754 del 24.3.2011 Terza Sezione - danno catastrofale**
- 6) Sentenza n. 9422 del 27.4.2011 Terza Sezione - danno da tempo libero**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E
IN BOCCA AL LUPO PER L'ESAME!**